CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0001985 - Uscita - 22/04/2025 - 13:34

Deliberazione n. 88/2025/PRSE/Città Metropolitana di Venezia

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 9 aprile 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 148-bis, comma 3, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000088 - 22/04/2025 - 12:15

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTE le Linee guida per la redazione delle relazioni inerenti ai bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 2/SEZAUT/2021/INPR e n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee guida per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazioni n. 10/SEZAUT/2022/INPR e n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 9/2024/INPR e n. 20/2024/INPR, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per l'anno 2024, approvato con deliberazione n. 118/2024/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 10/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024 ed ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 della Città Metropolitana di Venezia, dalla quale emerge la seguente situazione economico-finanziaria:

Equilibri di bilancio

Gli equilibri dei bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), rispettano entrambi le disposizioni di cui all'art. 162 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli equilibri dei rendiconti 2021 e 2022, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla BDAP, in base alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° agosto 2019, sono così rappresentati:

EQUILIBRIO DI COMPETENZA

	Rendiconto 2021	**Rendiconto 2022**
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	9.657.400,65	16.257.300,94
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	9.274.325,65	9.683.968,39
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	11.426.057,97	5.727.881,29
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	3.679.662,71	1.715.679,54
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	1.801.675,51	1.372.106,73
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	1.801.675,51	1.372.106,73
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	**13.327.063,36**	**17.982.980,48**

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	11.066.001,16	11.066.075,12
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	13.217.733,48	7.109.988,02

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2021	**Rendiconto 2022**
Fondo cassa finale	126.084.844,52	124.356.824,82
Residui attivi	26.374.099,70	39.658.791,91
Residui passivi	48.009.709,93	38.710.596,64
FPV	27.877.920,38	30.846.723,50
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	**76.571.313,91**	**94.458.296,59**
Totale accantonamenti	5.203.800,41	9.263.718,66
Di cui: FCDE	*2.479.800,41*	*1.967.996,51*
Totale parte vincolata	8.961.357,31	14.332.999,22
Totale parte destinata agli investimenti	903.068,08	300,44
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12	**61.503.088,11**	**70.861.278,27**

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2021			**Rendiconto 2022**		
	Accertamenti (a)	**Riscossioni (b)**	**% (b/a)**	**Accertamenti (a)**	**Riscossioni (b)**	**% (b/a)**
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	8.651.984,98	8.647.734,05	99,95%	4.940.595,12	3.330.595,12	67,41%
Tit.1 competenza	58.045.376,05	53.104.780,93	91,49%	58.761.978,17	55.926.575,53	95,17%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	2.919.180,34	663.723,27	22,74%	2.046.096,94	262.081,31	12,81%
Tit.3 competenza	5.040.332,59	4.114.485,64	81,63%	7.672.696,08	6.115.631,67	79,71%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021	**Rendiconto 2022**
Fondo cassa finale	126.084.844,52	124.356.824,82
Cassa vincolata	9.001.286,50	13.732.063,26
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00	0,00
di cui non restituita	*0,00*	*0,00*
Tempestività dei pagamenti	-20,54 giorni	-20 giorni

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2021	**Rendiconto 2022**
Debito complessivo a fine esercizio	0,00	0,00

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria risultante dai bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024 nonché dai rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022, ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 733 del 19 febbraio 2025), riscontrato dall'Ente e dall'Organo di revisione con nota acquisita al prot. Cdc n. 1030 dell'11 marzo 2025.

3. Con riferimento ai precedenti esercizi, la Città Metropolitana di Venezia è stata destinataria della deliberazione n. 96/2022/PRSE, per l'esercizio 2019, e della deliberazione n. 247/2023/PRSE, per l'esercizio 2020.

DIRITTO

Il Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le relazioni sui bilanci di previsione degli esercizi 2021/2023 e 2022/2024 e sui rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, con deliberazioni n. 2/SEZAUT/2021/INPR e 2/SEZAUT/2022/INPR, per i bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024 e deliberazioni n. 10/SEZAUT/2022/INPR e n. 8/SEZAUT/2023/INPR, per i rendiconti 2021 e 2022.

Dall'esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell'istruttoria condotta non sono emerse irregolarità gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3, del Tuel. Tuttavia, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, appare opportuno segnalare all'Ente la presenza di irregolarità contabili idonee, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente destinatario della pronuncia di questa Corte possa assumere misure autocorrettive, di sua esclusiva competenza, idonee ad addivenire al superamento delle criticità segnalate.

Si evidenzia, altresì, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Criticità su cronoprogrammi di spesa e FPV (Bilancio di previsione 2022/2024)

Dall'analisi del questionario sul bilancio di previsione 2022/2024 è emerso che l'Ente dichiara di aver controllato le reimputazioni degli impegni di spesa 2021 con la correlata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) da iscrivere nel bilancio di previsione 2022/2024, nonché gli impegni pluriennali, al fine di verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi e di evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma. Tuttavia, relativamente quest'ultimo aspetto, viene evidenziato che "*Il collegio pur avendo verificato la costituzione del fondo pluriennale vincolato con riferimento ai singoli cronoprogrammi di spesa nella relazione al rendiconto aveva comunque invitato l'Area Lavori Pubblici alla redazione dei cronoprogrammi in collaborazione con l'ufficio Ragioneria ai fini di una migliore rispondenza al principio contabile*".

Alla richiesta di fornire chiarimenti sul punto, l'Ente ha precisato che "*Nel corso dell'esercizio 2023 l'Ente ha aggiornato la modalità di redazione dei cronoprogrammi. Si*

è dotato di un modello di cronoprogramma predisposto in formato Excel, pubblicato nella Intranet e utilizzato dai Servizi competenti per la compilazione e l'aggiornamento di tutte le fasi dell'opera, fino alla sua conclusione successivamente in formato PDF sottoscritto dal RUP. Nello stesso file vengono altresì riportate: la fonte di finanziamento, gli atti di riferimento e gli esercizi di imputazione contabile degli impegni di spesa. Il cronoprogramma è dotato di sistemi di controllo dei totali e del FPV di entrata e di spesa. Il suo utilizzo è stato migliorato nel tempo a cura della Ragioneria che fornisce uno stretto supporto al servizio competente. Con l'imminente avvio del nuovo software di contabilità l'Ente ha intenzione di procedere con il caricamento del cronoprogramma di ogni opera tramite il nuovo modulo contabile".

La Sezione, nel prendere atto di quanto affermato in sede istruttoria, richiama, tuttavia, l'Ente alla pedissequa osservanza di quanto previsto in materia dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alle procedure contabili descritte negli esempi n. 2, 3/a e 3/b dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto.

La Sezione raccomanda, altresì, il rispetto di quanto previsto dall'All. 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui "*Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità; della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*".

La Sezione rammenta, infine, che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. All. 4/2, punto 5.4.4, al d. lgs n. 118/2011).

Criticità nelle previsioni di cassa e nella cassa vincolata (Bilancio di previsione 2022/2024)

Dalle risposte ed informazioni fornite dall'Ente nel questionario sul bilancio di previsione 2022/2024, sono emersi i seguenti aspetti critici:

a) le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento non sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio *surplus* di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.
b) i singoli dirigenti responsabili dei servizi non hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.
c) l'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa non rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate, con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.
d) l'Ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Al riguardo l'Ente precisa "*che la cassa vincolata viene tenuta con sistemi extracontabili mediante un prospetto excel*".

Alla richiesta di fornire chiarimenti in merito ai punti sopra elencati, l'Ente, con riferimento ai punti di cui alle lettere a), b) e c) ha evidenziato quanto segue: "… *l'ente presenta negli ultimi 5 anni un fondo cassa superiore a 120 mln di euro e che per gli esercizi 2021 e 2022 ha presentato un indicatore di tempi medi di pagamento rispettivamente di 8,29 gg e di 11,34 gg, con un miglioramento negli esercizi successivi rispetto all'esercizio 2022, pertanto pur riscontrando delle difficoltà nella partecipazione dei dirigenti e responsabili all'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, rileva una velocità nella tempistica dei pagamenti garantita dall'importante disponibilità liquida, posto che l'ente ha estinto totalmente il proprio debito nell'esercizio 2019 e pertanto non si trova nella situazione di dover affrontare pagamenti per debiti finanziari. Si segnala inoltre che non si sono formati debiti pregressi negli anni precedenti come risulta dai dati pubblicati in amministrazione trasparente. L'ente sta comunque attuando, con maggior forza, politiche di sensibilizzazione rivolte alle Aree competenti (ad esempio l'intensificazione degli incontri di coordinamento e delle comunicazioni del Servizio Economico Finanziario) finalizzate alla puntuale rendicontazione dei lavori pubblici e progetti oggetto di finanziamento, al fine di rientrare, nel più breve tempo possibile, delle quote eventualmente anticipate dall'ente e finalizzate altresì ad arrivare quanto prima ad*

una partecipazione attiva all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa".

Relativamente al punto di cui alla lettera d), la Città Metropolitana ha precisato che "*L'ente ha tenuto la cassa vincolata con sistemi extracontabili fino all'adozione della determina n. 1033 del 16/4/2024. Si precisa comunque che i saldi tenuti con i prospetti extracontabili sono sempre coincisi con i saldi di tesoreria e sono stati certificati nei verbali trimestrali di cassa del collegio dei revisori. Con verbale n. 63/2024 "Verifica di cassa al 31_03_24" il Collegio dei Revisori rileva che: l'Ente ha modificato il metodo di rilevazione della cassa vincolata passando da un sistema extracontabile con fogli di lavoro Excel alla rilevazione mediante la procedura informatica di contabilità. In occasione di tale modifica l'ente ha proceduto ad una revisione di tutte le voci che compongono la cassa vincolata confluita nella determina n. 1033/2024 del 16-4-2024 avente ad oggetto "Riallineamento giacenza di cassa vincolata"; la cassa vincolata viene rideterminata al 31-3-2024 in euro 19.708.311,82. La determina procede alla cancellazione di alcuni vincoli non correttamente gestiti nella fase di emissione del mandato. Il saldo rideterminato risultando inferiore non ha comportato la possibilità da parte dell'ente di un improprio utilizzo della cassa vincolata".*

La Sezione, preso atto delle informazioni fornite dall'Ente e nella consapevolezza della sussistenza di un fondo di cassa finale ampiamente positivo, ritiene opportuno evidenziare che l'osservanza dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa, in occasione sia della redazione che nella gestione del bilancio di previsione, costituisce il presupposto indispensabile affinché l'Ente disponga della liquidità necessaria per far fronte ai propri pagamenti. Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.

Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del Titolo II, finanziate dalle medesime entrate. Le previsioni di cassa per la spesa del Titolo II devono tener conto, altresì, dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. Al riguardo, si sottolinea l'importanza del rispetto dei cronoprogrammi al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell'allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l'opera stessa.

Si ricorda che l'art. 183, comma 8, del Tuel, prevede che "*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti*

di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."; analogamente, l'art. 9, comma 2, d.l. n. 78/2009, dispone che "*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*".

Correlativamente, l'art. 152, commi 1 e 3, Tuel, stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente locale recepisce i principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 oltre che del medesimo testo unico, anche nella definizione delle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione aventi natura finanziaria e contabile.

Occorre garantire, pertanto, il coinvolgimento dei vari responsabili dei servizi non finanziari nella verifica delle previsioni di cassa, al fine di una maggiore responsabilizzazione nelle singole scelte gestionali dell'Ente e dell'attendibilità della programmazione di bilancio, anche in funzione di effettività del principio generale della competenza potenziata che, con riferimento all'impegno di spesa (e conseguenti fasi successive) individua, per il tramite del provvedimento che ha originato il procedimento di spesa, il soggetto su cui ricade l'onere e la responsabilità di attestazione della copertura finanziaria e della prenotazione nelle scritture contabili dell'esercizio (punto 5.1 e ss., All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011).

Relativamente alla gestione della cassa vincolata da parte dell'Ente, la Sezione ritiene opportuno evidenziare, in via generale, l'importanza della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e del conseguente rispetto nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge dall'art. 195 del Tuel che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali poste, pone limiti sia quantitativi che procedimentali, postulando la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

Si invita, pertanto, l'Ente ad assicurare la corretta costituzione della cassa vincolata, monitorando le "eventuali situazioni particolari", al fine di pervenire alla sua corretta quantificazione.

Discrasie riscontrate nei prospetti sugli "Equilibri di bilancio" e sul "Risultato di Amministrazione"

In sede istruttoria, con riferimento all'esercizio 2022, sono emersi alcuni disallineamenti nei valori dei saldi O2, O3, W2 e W3 riportati nella BDAP con quelli indicati nella deliberazione n. 11 del 28 aprile 2023 di approvazione del

rendiconto dell'esercizio 2022 e relativi allegati, che risultavano pubblicati nel sito "Amministrazione Trasparente" dell'Ente.

Inoltre, da una più approfondita verifica effettuata sul portale BDAP, è emerso che, a giustificazione delle modifiche dei dati apportate in data 25 luglio 2023, l'Ente aveva allegato la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 15 del 14 luglio 2023 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2023-2025: Ratifica decreto del sindaco n.20 del 17/05/2023 "Bilancio di previsione 2023-2025. Variazione progr. 02 e aggiornamento biennale dei beni e servizi 2023/2024" - variazione progr. 03. assestamento generale - salvaguardia degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi. aggiornamento programma biennale acquisti beni e servizi 2023/2024 e variazioni al D.U.P. 2023/2024*", ove risultavano riportati valori del risultato di amministrazione, della parte vincolata e della parte disponibile non corrispondenti né a quelli indicati in BDAP né in quelli riportati negli schemi di rendiconto presenti nel sito istituzionale, "Amministrazione Trasparente", dell'Ente.

Alla richiesta di fornire i dati corretti e la relativa documentazione a supporto, nonché di illustrare le motivazioni dei disallineamenti rilevati, l'Ente ne illustrava le motivazioni evidenziando la correttezza dei dati contenuti in BDAP, modificati rispetto ai dati contenuti nella delibera n. 11/2023 di adozione del rendiconto dell'esercizio 2022, in quanto "*con determinazione n. 2151 del 05/07/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha parzialmente modificato le risultanze del Rendiconto della gestione 2022, a seguito della Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi del comma 827 art. 1 l. n. 178/2020*".

Veniva inoltre evidenziato che i disallineamenti fra la diversa documentazione disponibile era dovuta al fatto che "*la delibera di trasmissione alla BDAP dei prospetti aggiornati è la n. 15 del 14/07/2023 (assestamento e salvaguardia equilibri) in quanto il portale BDAP prevedeva l'inserimento di un numero di delibera e la n. 15/2023 risultava il primo provvedimento consiliare di presa d'atto dell'aggiornamento dei prospetti di rendiconto 2022. Se si ritiene il caso l'ente può procedere a modificare l'atto in BDAP e sostituirlo con il numero di determina 2151/2023*" e che "*erroneamente, alla data della vostra nota istruttoria, i prospetti come sopra modificati non sono stati aggiornati sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente/Bilanci/ Bilancio preventivo e consuntivo*".

Per quanto riguarda i dati contenuti nella suddetta delibera n. 15/2023 veniva altresì precisato che "*i dati aggiornati con la delibera di assestamento non sono quelli risultanti in BDAP in quanto alla medesima vanno trasmessi solo i dati di consuntivo, non quelli delle delibere di variazione, l'ente ha solo voluto evidenziare nella delibera, la composizione dei vincoli aggiornata a seguito dell'applicazione, nell'esercizio 2023, dell'avanzo di amministrazione libero e vincolato risultante dai prospetti di rendiconto 2022, modificati con det. 2151/2023*".

In sintesi, l'Ente conclude dichiarando che: "*1) i dati corretti sono quelli (…) rilevati dalla 2^ versione della BDAP prot. 204993 del 25/07/2023; 2) l'ente alla presente data ha provveduto tempestivamente all'aggiornamento del sito istituzionale Amministrazione Trasparente/Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo pubblicando i prospetti di rendiconto di gestione 2022 aggiornati con determinazione n. 2151/2023 per allineare i dati finanziari presenti nella sezione Amministrazione Trasparente con quelli presenti in BDAP; 3) ai fini della rappresentazione definitiva dei dati di rendiconto 2022, a nulla rileva il punto xii. riportato nella delibera di assestamento n. 15/2023, che tiene semplicemente conto dell'applicazione dell'avanzo 2022 (risultante dai prospetti aggiornati di rendiconto 2022) intervenuta nell'esercizio 2023 con variazioni di bilancio antecedenti alla delibera di assestamento*".

La Sezione prende atto dei dati corretti comunicati dall'Ente e richiama l'attenzione degli organi preposti sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche nonché degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Le incongruenze riscontrate, infatti, seppur non impattanti sugli equilibri di bilancio, appaiono comunque gravi, in quanto i valori in questione dovrebbero essere caratterizzati da certezza ed univocità in tutti i prospetti compilati o predisposti dall'ente/organo di revisione, nell'ambito del questionario o in altri documenti ufficiali destinati a rappresentare all'esterno ed agli organi politici, in maniera sintetica ma veritiera, la complessiva situazione finanziaria dell'ente medesimo.

Raccomanda, pertanto per il futuro, di verificare attentamente i dati e di porre maggiore attenzione ai predetti adempimenti.

Esiguità del Fondo contenzioso

Il Fondo contenzioso risulta pari a euro 2.000.000,00 al 31 dicembre 2021 ed a euro 5.917.000,00 al 31 dicembre 2022. Considerato che, con riferimento all'esercizio 2022, nella propria relazione al rendiconto l'Organo di revisione segnalava: "*Considerata la relazione del dirigente dell'Area Legale archiviata nell'apposito repository del Collegio, i Revisori suggeriscono all'Ente di vincolare una ulteriore somma prudenziale sull'avanzo libero*", è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti ed aggiornamenti al riguardo.

In risposta, la Città Metropolitana inviava una relazione predisposta dall'avvocatura in data 25 febbraio 2025, segnalando che il Collegio dei revisori aveva invitato l'Ente a vincolare parte dell'avanzo tenuto conto delle considerazioni dell'avvocato sul contenzioso relativamente all'addizionale sull'energia elettrica e che l'accantonamento complessivo al 2023 ammontava ad euro 12.658.000.

La suddetta relazione evidenziava quanto segue: "*Facendo seguito alla criticità sollevata nella nota istruttoria della Corte dei conti, si rappresenta che l'allora dirigente dell'Area Legale, in via prudenziale, propose di incrementare il cd "Fondo contenzioso"*

che alla data del 31 dicembre 2021 ammontava ad euro 2.000.000,00 elevandolo per il successivo esercizio 2022 ad euro 5.917.000,00, poiché su tutto il territorio nazionale, i fornitori cominciavano ad instaurare avanti le Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributarie) numerosi contenziosi al fine di ottenere il rimborso di quanto veniva asseritamente ritenuto indebitamente versato a titolo di addizionale sull'accisa dell'energia elettrica. In particolare, le istanze di rimborso traevano origine da una procedura di indagine avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia al fine di valutare se la normativa nazionale dell'addizionale provinciale risultasse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (cd "Direttiva accise"). A conclusione della predetta indagine le addizionali provinciali sull'energia sono risultate in contrasto con il diritto comunitario (dir. 2008/118/CE) e conseguentemente abrogate per via legislativa a partire dal 2012. A seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità i consumatori di energia elettrica convenivano in giudizio i fornitori chiedendo il rimborso di quanto illegittimamente corrisposto per i1 2010 e il 2011. Ad esito dei primi contenziosi così avviati, la Corte di Cassazione a partire dal 2019 (sentenze 15198/2019; 27101/2019), cominciò a dichiarare l'incompatibilità dell'addizionale provinciale per contrasto con la citata "Direttiva Accise", sancendo il diritto di ottenere la disapplicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988. Negli anni successivi, la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione si consolidò nel dichiarare l'illegittimità delle addizionali provinciali sull'energia, definendo altresì le modalità di ottenimento del rimborso. I fornitori di energia elettrica condannati a restituire quanto indebitatamene percepito dai consumatori presentavano, conseguentemente, istanza di rimborso alle varie Provincie il cui rigetto sfociava in contenziosi avanti la Commissione Tributarie con esito assolutamente incerto. La questione è stata rimessa alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria che con sentenza n. 947/2024 ha definitivamente confermato la legittimazione passiva nelle liti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sancendo il difetto di legittimazione delle Provincie. Si precisa che ad oggi nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione continuano a pervenire alla Città Metropolitana di Venezia istanze di rimborso e il relativo rigetto viene impugnato avanti la Corte di Giustizia Tributaria."

La Sezione, nel prendere atto delle informazioni fornite dall'Ente, rammenta le disposizioni contenute al punto 5.2, lettera h), Allegato 4/2, del decreto legislativo n. 118/2011 ed evidenzia quanto rimarcato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente "*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, in cui ha sottolineato: "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si*

verificherà l'eventuale soccombenza".

Criticità nella gestione dei residui attivi

Sulla base degli schemi presenti nella BDAP e del questionario sul rendiconto 2022, sono emerse le seguenti criticità per le quali è stato chiesto all'Ente di fornire chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio:

a) basse percentuali di riscossione dei residui attivi iscritti al titolo 1 e soprattutto al titolo 3, in peggioramento nel biennio 2021-2022; tali percentuali, infatti, passano dal 99,95% nel 2021 al 67,41% nel 2022, per i residui del titolo 1, e dal 22,74% al 12,81% per i residui del titolo 3;
b) aumento dei residui attivi complessivi del 50,37% nel 2022 rispetto all'esercizio precedente: i residui attivi passano, infatti, da euro 26.374.099,70 al 31 dicembre 2021 ad euro 39.658.791,91 al 31 dicembre 2022;
c) l'Ente dichiara che i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza, riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione, sono stati stralciati dal conto del bilancio, anche se non ancora prescritti, per euro 1.154.384,02. Risulta, altresì, che sono stati mantenuti nello stato patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili o di difficile esazione e non prescritti, come previsto dall'art. 230, co. 5, Tuel, per euro 18.502.880,82.

Inoltre, nelle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, è emerso che "*Il Collegio verificando l'assenza di residui attivi con riferimento alle entrate da TEFA si informa dal responsabile di servizio circa le modalità di accertamento di entrata della stessa, la quale riferisce alcune difficoltà di rapporti di scambio di informazioni con i Comuni e comunque che l'accertamento è effettuato sulla base del PEF dei singoli Comuni. Sulle base di tali affermazioni il Collegio ritiene che comunque dovrebbero essere evidenziati a fine anno le quote non riscosse dai Comuni. L'organo di revisione invita, quindi, l'Ente a rivedere le modalità di accertamento dell'entrata*".

Infine, relativamente al punto di cui alla precedente lettera c), è stato chiesto all'Ente di illustrare le iniziative intraprese alla luce delle osservazioni/raccomandazioni dell'Organo di revisione contenute nella relazione sul rendiconto 2021 ("*Di procedere in futuro alla corretta rappresentazione a stato patrimoniale dei crediti cancellati dalla contabilità finanziaria e conservati in quella economico-patrimoniale*") e sul rendiconto 2022 ("*Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi non sempre hanno dato adeguata motivazione e non sempre hanno descritto le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale. In taluni casi, in relazione alle verifiche a campione effettuate dal collegio si è provveduto a raccogliere maggiori informazioni e a raccomandare di motivare con maggior dettaglio e descrizione*").

Con riferimento alle criticità di cui alle lettere a) e b), l'Ente ha fornito le seguenti

informazioni: "*Nell'adeguamento alla TEFA l'Ente ha affinato la modalità di rendicontazione con l'adozione di un metodo più attinente al principio contabile. Tale modalità ha comportato uno scambio maggiore di informazioni con i Comuni e l'Ente gestore che ha permesso un più puntuale accertamento delle entrate che quindi ha generato un maggiore ammontare di residui*".

Per quanto concerne le osservazioni di cui alla lettera c), l'Ente "*evidenzia come le criticità evidenziate dall'organo di revisione siano state superate dall'ente; infatti, nel parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione di RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023, al paragrafo 12. ADEGUATA MOTIVAZIONE il collegio evidenzia: Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato motivazione e hanno descritto le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale. Si evidenzia, a parere del Collegio, come tale attività sia stata effettuata in maniera più approfondita rispetto a quanto rilevato l'anno precedente*".

La Sezione ritiene opportuno rammentare, al riguardo, quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, considerando necessario che nell'ambito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui (che il legislatore ha previsto con cadenza annuale) venga svolta una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento dei residui attraverso un'azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio delle poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio (Corte dei conti, Sez. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 80/2021/PRSP; Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 28/2022/PRSP).

Sebbene, quindi, la cancellazione dei residui attivi al ricorrerne dei presupposti sia un'operazione necessaria, occorre però sottolineare che la stessa sottende, soprattutto qualora ingente, la sussistenza di gravi criticità nella gestione dei residui, specie laddove derivi dalla prescrizione dei crediti oppure da indebito o erroneo accertamento del credito. Su tali aspetti si richiama l'attenzione dell'Ente.

La Sezione, infine, rileva una scarsa efficacia nell'attività di riscossione delle entrate, in particolare delle riscossioni in conto residui delle entrate dei titoli 1 e 3 ed invita, pertanto, la Città Metropolitana a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili.

Ritardo nella sottoscrizione degli accordi decentrati integrativi

Dal questionario sul rendiconto 2022, è emerso che "*l'accordo decentrato integrativo*

non è stato sottoscritto entro il 31/12/2022". È stato quindi chiesto di chiarire se ci si riferisce all'accordo relativo al personale del comparto o al personale della dirigenza e di sapere quando i contratti decentrati integrativi siano stati sottoscritti, nonché di conoscere le ragioni del ritardo.

In risposta, la Città Metropolitana di Venezia ha fornito le seguenti informazioni: "*Il contratto decentrato non sottoscritto è quello del comparto - anno 2022. Ad ogni buon conto si è fatto riferimento all'ultrattività dei contratti precedentemente sottoscritti. In tal senso i giudici della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 20/2024 osservano che "il CCNL vigente prevede che il contratto integrativo ha valenza triennale e che gli enti possano (non debbano) procedere annualmente alla finalizzazione delle risorse". Non per forza, quindi, deve essere stipulato un accordo decentrato ogni anno, dato che, com'è noto, il contratto nazionale sancisce l'ultrattività dell'accordo precedente. Si precisa che il fondo è stato in ogni caso costituito e certificato nel 2022 si è preceduto alla tempestiva assegnazione degli obiettivi ai dipendenti e alla successiva di verifica del loro raggiungimento*".

La Sezione invita l'Amministrazione a costituire i fondi tempestivamente e a sottoscrivere i contratti decentrati integrativi entro i primi mesi dell'anno in modo da consentire la liquidazione delle rispettive indennità di risultato in rapporto all'intero esercizio, nel rispetto del Piano delle performance approvato.

La Sezione, altresì, ricorda che, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'Amministrazione può provvedere, unilateralmente ed in via provvisoria, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. del. n. 201/2019 Sez. controllo Veneto). E, comunque, si conferma che solo nel caso in cui l'assegnazione degli obiettivi sia avvenuta entro l'anno, sarebbe tutt'al più possibile prevedere la corresponsione del trattamento accessorio in assenza di accordo decentrato integrativo.

Criticità nella gestione degli organismi partecipati

Dalle risposte ed informazioni fornite dall'Ente nei questionari sui rendiconti 2021 e 2022, alla Sezione IV relativa agli Organismi partecipati, sono emersi i seguenti aspetti critici:

a) l'Ente dichiara di detenere partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, co. 4, Tusp. L'Ente precisa che si tratta di partecipazioni per le quali l'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 24, co. 5-bis, Tusp (che autorizza l'Ente, fino al 31 dicembre 2022, a non procedere all'alienazione di società che abbiano registrato un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione);

b) l'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita negli esercizi 2020 e/o 2021 e/o 2022. L'Ente dichiara, per il solo esercizio 2021, che le società si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, co. 266, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, poi ancora mod. dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15;
c) alla domanda "*L'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate?*", l'Ente ha risposto positivamente nel questionario in entrambi gli esercizi 2021 e 2022. Viene dichiarato che l'informativa allegata al rendiconto risulta corredata, per il solo esercizio 2021, dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG mentre, con riferimento all'esercizio 2022, l'informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Al riguardo, emergevano dei rilievi da parte dell'Organo di revisione sia nella relazione sul rendiconto 2021 ("*Alla data odierna, la Città metropolitana è in attesa di ricevere: - per ATVO spa, i cui crediti-debiti sono stati debitamente conciliati con la società, la prescritta asseverazione del rispettivo organo di revisione; - per Brusutti srl, partecipata in via indiretta tramite ATVO spa, e per la quale risulta effettuata l'analisi delle posizioni debitorie e creditorie in essere, la documentazione sottoscritta dalla società o dall'organo di revisione*"), che nella relazione sul rendiconto 2022 ("*L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, riscontrando differenze che sono evidenziate nell'atto di asseverazione del collegio. L'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non tutti recano l'asseverazione, oltre che del presente Organo di revisione, anche dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati*").

Per ciascuno dei rilievi sopra elencati, la Città Metropolitana di Venezia ha fornito le seguenti informazioni:

a) "La partecipazione che avrebbe dovuto essere alienata nei termini di cui all'art. 24, co. 4, del Tusp, è la partecipazione indiretta, tramite ATVO SpA, in Brusutti Srl. L'alienazione non ha avuto luogo per cause non dipendenti dall'Ente: ATVO SpA ha infatti più volte pubblicato degli avvisi di vendita, andati però deserti; la Città metropolitana e ATVO SpA hanno anche ricercato, senza successo, un accordo col socio privato di maggioranza di Brusutti Srl per addivenire ad una fusione per incorporazione. Nel mentre la stessa Brusutti Srl ha presentato ricorso al Tar Veneto per richiedere

l'annullamento dei Piani di razionalizzazione dell'Ente che imponevano la dismissione. Nel 2024, con sentenza n. 816/2024, il TAR Veneto ha definito il ricorso dichiarandolo improcedibile. Brusutti Srl ha tuttavia presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex DPR n. 1199/1971, sempre per l'annullamento del precedente Piano di razionalizzazione, limitatamente alla parte in cui si dispone la vendita della partecipazione detenuta da ATVO S.p.A. Si precisa che la Città metropolitana non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 24, co. 5-bis e 5-ter Tusp in mancanza dei presupposti in quanto la società risultava in perdita nel triennio".

b) "San Servolo Srl ha subito una perdita pari ad euro -760.694,00 per l'esercizio 2020, risultante dal bilancio di esercizio approvato a luglio 2021 e determinata dalla pandemia da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività. Detta perdita è stata, tuttavia, immediatamente ripianata dalla stessa società, mediante l'utilizzo delle proprie riserve disponibili: pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n 175/2016 e s.m.i., non si è reso necessario per l'Ente accantonare alcun importo dedicato in apposito fondo perdite".

c) "Rispetto all'esercizio 2021, la richiesta alle società controllate, alle società partecipate e agli Enti strumentali, di produrre l'elenco dei crediti e debiti esistenti al 31 dicembre 2021, è stata formalmente inviata in data 14/1/22, con preghiera di riscontro entro il 28/2/22. Il Collegio dei revisori ha reso la propria asseverazione sulla documentazione pervenuta e verificata dall'Ente in data 21/4/22. Il rendiconto è stato quindi adottato e approvato in data 29/4/22.

Le società ATVO SpA e Brusutti Srl hanno trasmesso i saldi richiesti in data 29/4/22, corredati delle asseverazioni dei rispettivi revisori, quindi in data successiva alla relazione dell'organo di revisione al rendiconto (ATVO SpA aveva comunque anticipato per tempo le risultanze della propria contabilità). Dette asseverazioni sono state quindi allegate alla delibera di adozione/approvazione del rendiconto. Per entrambe le società era stata comunque effettuata l'analisi delle posizioni debitorie e creditorie in essere a partire dalla contabilità dell'Ente.

Per quanto riguarda l'esercizio 2022, l'Ente ha richiesto alle società/enti di cui sopra, con nota inviata in data 20/12/22, di trasmettere, entro e non oltre il 31/01/23, l'elenco dei crediti e debiti esistenti al 31 dicembre 2022. Sulle relazioni prodotte e verificate dall'Ente, il Collegio dei revisori ha reso la propria asseverazione in data 19/4/23. Dopo alcuni solleciti inoltrati dalla Città metropolitana, in data 21/4/23 anche il Presidente del collegio dei revisori ha formalmente invitato la società Brusutti Srl (la sola di cui si attendeva ancora riscontro) a fornire l'estratto conto delle partite aperte con il saldo contabile risultante al 31 dicembre 2022, invitando a rispondere entro il 27 aprile 2023. La società ha trasmesso le proprie risultanze in data 28/4/23 quindi in data successiva alla relazione dell'organo di revisione al rendiconto. Detta relazione è stata quindi allegata alla delibera del 28/4/23, di adozione del rendiconto, assieme all'analisi nel frattempo condotta dall'Ente sulla propria contabilità.

Rispetto agli scostamenti tra quanto comunicato dalle società partecipate e dagli enti strumentali, e le risultanze dell'Ente presenti nell'allegato J) al rendiconto dell'esercizio 2022, si rileva quanto segue:

1) ATVO SpA: gli scostamenti sono dipesi principalmente dal diverso regime contabile adottato dalla società, oltre che dalla complessità di gestione dei trasferimenti disposti dalla Regione del Veneto per far fronte alla fase pandemica nel trasporto pubblico locale. Si rileva in ogni caso che, alla data odierna, anche alla luce dei dati anticipati da ATVO SpA per il 2024: - non risultano più crediti da ATVO SpA: nel 2023 e nel 2024 l'Ente ha incassato quanto dovuto dalla società e indicato nelle precedenti note informative; - le somme confluite nell'avanzo vincolato per fatture da emettere ATVO (saldo) sono state impegnate una volta approvato il rendiconto. Al 31/12/24, i debiti verso ATVO SpA ammontano a circa 4,2 mln in buona parte conciliati (rispetto ai quasi 8 mln del 2023 e ai circa 11,4 mln del 2022), a dimostrazione che l'Ente ha perfezionato: a) il monitoraggio dei rapporti di credito e debito, sia con ATVO SpA, che con i Comuni, per i quali la stessa svolge il servizio TPL urbano (e dai quali la CmVe riceve i relativi trasferimenti per erogarli alla società in base al contratto di servizio in essere); b) le attività collegate al ri-accertamento dei residui passivi verso la società attivando un costante confronto sia con la Regione del Veneto e coi Comuni (che erogano i trasferimenti), che con la società che rende il servizio alla collettività.

2) San Servolo Srl: i 10.000 euro indicati nella nota informativa relativa al rendiconto 2022 e relativi a "Convenzione per l'istituzione dell'ufficio di avvocatura unica tra la Città metropolitana di Venezia e San Servolo srl" sono stati accertati e incassati nell'esercizio 2023 (…..) La Città metropolitana ha comunque perfezionato la rilevazione di tutte le posizioni debitorie/creditorie con la propria controllata invitando tutti gli uffici che intrattengono rapporti/obbligazioni giuridiche perfezionate con la stessa a rilevare nell'esercizio di relativa scadenza i crediti/debiti da queste derivanti. Tant'è che, dalla nota informativa relativa all'esercizio 2023, e da quella in corso di predisposizione per l'esercizio 2024, tutte le posizioni di debito/credito con la società risultano perfettamente conciliate.

Si ribadisce, in ultimo, che per l'esercizio 2022, tutte le società hanno fornito le risultanze richieste per il 2022 e, per la sola Brusutti Srl, la stessa è stata fornita in data 28/4/23.

Per ACTV SpA, nella nota informativa del collegio dei revisori della CmVE era stato evidenziato che "la società di revisione Deloitte deve sottoscrivere il prospetto contabile allegato alla propria certificazione. Su richiesta dell'ente, la stessa ha confermato che non vi provvederà facendo esclusivo riferimento agli allegati sottoscritti dall'ente e non dall'organo di revisione. Il collegio invece conferma la necessità che gli stessi siano sottoscritti anche da Deloitte": al riguardo si rappresenta che il documento è sì carente della firma digitale della società di revisione sul prospetto contabile allegato ma reca tuttavia la firma "a stampa" del socio della società, sig. Cristiano Nacchi, sulla relazione denominata "Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto di riepilogo relativo ai crediti e debiti reciproci tra la Città metropolitana di Venezia e la società partecipata ACTV s.p.a. per le finalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Si resta comunque a disposizione per tentare eventualmente di acquisire la firma anche del predetto allegato.

Con riferimento alla doppia asseverazione, la stessa non risultava disponibile al momento della verifica solo per la società Brusutti, ed è stata acquisita successivamente dall'Ente e

allegata al Rendiconto (vedasi amministrazione trasparente). Le differenze riscontrate nei saldi debiti e crediti e riconciliate negli allegati ai rendiconti sono stati oggetto di sistemazione contabile da parte dell'Ente nel corso degli esercizi successivi".

La Sezione, preso atto delle informazioni fornite dall'Ente, raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, sia direttamente che indirettamente, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali e richiama la Città Metropolitana sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate e sulla necessità di monitorare continuamente la situazione degli organismi in perdita al fine di salvaguardare gli equilibri del proprio bilancio nonché di verificare periodicamente gli effetti economico-patrimoniali delle attività di dismissione ancora in essere con particolare attenzione alle entità sottoposte a speciali norme dettate dalla disciplina civilistica.

Ricorda, altresì, l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati. Va quindi raccomandato all'Amministrazione di attuare ogni utile iniziativa, volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa tempestivamente disponibile nei successivi esercizi.

Altre segnalazioni dell'Organo di revisione

Dalle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 è infine emersa la seguente ulteriore segnalazione/raccomandazione da parte del Collegio dei revisori dei conti: "*Si evidenzia la necessità di adeguare la consistenza del Fondo di dotazione per un importo maggiore rispetto all'accantonamento dell'utile 2021 e nello stesso tempo di adeguare la riserva indisponibile per beni demaniali e culturali secondo quanto previsto dal principio contabile*".

Alla richiesta di fornire informazioni circa le misure adottate al fine di superare le criticità sopra evidenziate, la Città Metropolitana di Venezia ha dichiarato che "*ha adeguato il Fondo di dotazione risultante dal conto del patrimonio allegato al rendiconto 2022 e al rendiconto 2023 rispettivamente per gli accantonamenti degli utili 2021 (rendiconto 2022) e la sommatoria degli utili 2021 e 2022 (rendiconto 2023) e ha provveduto ad adeguare la riserva indisponibile per beni demaniali e culturali a partire dal rendiconto 2022, attraverso un giro contabile con le altre riserve disponibili".*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dal Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Venezia, esaminati i questionari sui bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024 e sui rendiconti per gli esercizi 2021 e 2022, nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1 e 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011, nonché degli esempi n. 2, 3/a e 3/b del medesimo Allegato, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- sollecita la partecipazione dei dirigenti/responsabili dei servizi non finanziari all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del Tuel e del rispetto dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 78/2009, in materia di tempestività dei pagamenti;
- raccomanda di assicurare la corretta gestione della cassa vincolata, attenendosi scrupolosamente al quadro normativo vigente;
- richiama l'attenzione degli organi preposti sull'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche nonché sugli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e raccomanda, per il futuro, di verificare attentamente i dati e di porre maggiore attenzione ai predetti adempimenti;
- richiama l'Ente alla corretta quantificazione del Fondo contenziosi ed a monitorare costantemente l'adeguatezza del medesimo fondo, sia in sede previsionale che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti;
- rileva una scarsa efficacia nell'attività di riscossione delle entrate, in particolare delle riscossioni in conto residui delle entrate dei titoli 1 e 3 e raccomanda all'Ente di adottare ogni misura utile ad implementare l'attività di riscossione; richiama, inoltre, i singoli responsabili delle entrate ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui con la massima attenzione e diligenza;
- rileva che l'accordo decentrato integrativo dell'esercizio 2022 per il personale del comparto è stato sottoscritto in ritardo;
- invita l'Ente ad un attento monitoraggio, nonché all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza sui propri organismi partecipati, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali, avendo cura di verificare periodicamente gli effetti economico-patrimoniali delle attività di dismissione ancora in essere, con particolare attenzione alle entità sottoposte a speciali norme dettate dalla disciplina civilistica; raccomanda di eseguire puntualmente ed in modo sistematico le attività di conciliazione delle posizioni creditorie/debitorie con i propri organismi partecipati.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco metropolitano e, per il suo tramite, al Consiglio metropolitano, al Segretario generale e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Venezia.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025.

Il Relatore

Amedeo BIANCHI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 aprile 2025.

Il Direttore di Segreteria f.f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente